

N. /2023 P.U. CCII

**TRIBUNALE DI FIRENZE****SEZIONE V****IL GIUDICE DELEGATO**

Letto il ricorso per l'omologazione di accordo di ristrutturazione depositato il .2023 da

con richiesta di misure protettive ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 55, CCII;

visto il decreto di assegnazione del presidente di sezione;

letti i chiarimenti e le integrazioni depositate l' 3;

considerato che le misure cautelari e protettive, a seguito della modifica del CCII ad opera del d.lgs. 83/2022, sono disciplinate in via unitaria dagli artt. 54 e ss., CCII;

ritenuto che tali disposizioni siano applicabili anche nell'ambito del procedimento volto all'omologazione di accordi di ristrutturazione, tenuto conto del disposto dell'art. 54, comma 2, CCII, ai sensi del quale la richiesta di misure protettive può essere contenuta nella domanda ex art. 40, CCII, e dunque anche nella domanda di omologa di accordo di ristrutturazione;

rilevato che la società ricorrente ha richiesto al tribunale di disporre che *"dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio"*;

rilevato che l'art. 54, comma 2, CCII, primo e secondo periodo, prevede che *«Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata»*,

mentre l'art. 55, comma 3, CCII così recita: *«Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è*

*fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione [...]»;*

osservato che dalla lettura della normativa emerge che nel caso di richiesta di misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, CCII volte a tutelare l'imprenditore da sproporzionate iniziative dei creditori (*l'automatic stay* già previsto dall'art. 168, L.F.) nelle more del deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, non è prevista la fissazione di un'udienza, né che la domanda venga portata a conoscenza dei controinteressati, né, ancora, sono prescritte forme di comunicazione diverse dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso;

rilevato che sotto tale profilo la disciplina si differenzia: 1) sia dall'ipotesi di richiesta di misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi, ove l'art. 19 del CCII, nel regolare il procedimento di conferma o revoca delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata, al contrario contempla sia la fissazione di una apposita udienza che l'obbligo di sentire le parti, demandando al tal riguardo al Tribunale la determinazione delle modalità di notificazione per garantire la celerità del procedimento; 2) sia dalla fattispecie prevista, nell'ambito della regolamentazione dello stesso procedimento unitario di cui agli artt. 54 e ess. CCII, dall'art. 55, comma 2, CCII, e cioè il caso di richiesta di provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e di apertura delle procedure di insolvenza (art. 54, comma 1, CCII), e di richiesta di ulteriori (rispetto all'*automatic stay*) misure temporanee volte a evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII);

considerato che un ulteriore elemento in favore di tale lettura può trarsi dal fatto che, mentre la forma del provvedimento giudiziale nell'ipotesi di misura concessa all'esito dell'udienza ex art. 19 del CCII e della convocazione dei controinteressati, nonché nell'ipotesi di misura concessa ai sensi degli artt. 54, comma 1, o comma 2, terzo periodo, è quella dell'ordinanza, l'art. 55, comma 3, prevede, al contrario la forma del decreto;

ritenuto dunque che non vi sia un onere per il debitore di indicare nella domanda eventuali controinteressati, e che questi non debbano essere preventivamente notiziati in sede di conferma o revoca della misura, essendo sufficiente, secondo la normativa in vigore, la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;

rilevato, ad ogni modo, che il mezzo processuale a disposizione dei creditori per contrastare il provvedimento nel caso di specie è quello del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.; considerato, in definitiva, che può procedersi alla verifica dei presupposti per la conferma delle misure protettive richieste, di natura inibitoria aventi efficacia verso tutti coloro hanno assunto o potrebbero assumere azioni esecutive o cautelari nei confronti dell'imprenditore; ritenuto, quanto alla decisione sulla conferma delle misure protettive, che non emergono dalla domanda di omologazione degli accordi, come integrata, ragioni ostative all'accoglimento, essendo la stessa completa sotto il profilo formale e fornendo tutte le informazioni necessarie, alla luce dei chiarimenti forniti dall'imprenditore a seguito di richiesta del tribunale; considerato che il debitore non ha espressamente indicato la durata delle misure, che può dunque essere determinata in giorni 60, tenendo conto della probabile durata del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione;

P.Q.M.

letti gli artt. 54, commi 2, primo e secondo periodo, e 55, comma 3, CCII;

- *accoglie* la domanda di conferma delle misure protettive presentata da

è, per l'effetto:

- 1) *conferma* che dalla data della pubblicazione della domanda nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- 2) *stabilisce* la durata di tali misure in giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente e al registro delle imprese.

Firenze, li 12 aprile 2023

IL GIUDICE DELEGATO

Cristian Soccia